



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO
Il Direttore Generale

Ai Sigg. Provveditori

Loro sedi

e, p.c.

Al Sig. Capo del Dipartimento

Al Sig. Vice Capo Dipartimento

Sede



m_dg.GDAP.12/05/2020.0156964.U

Oggetto: ripresa dello svolgimento dei colloqui di cui agli artt. 18 legge n. 354 del 1975 e 37 del d.p.r. 230 del 2000

Per le ulteriori iniziative e determinazioni di competenza delle SS.LL., ringraziando per la collaborazione, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 1 lett. y) del d.p.c.m. del 26.4.20, fino al 17.5.20 "i colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video".

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 29 del 10.5.2020, potranno riprendere i colloqui "con modalità in presenza" di cui all'oggetto.

La norma specifica che dovranno essere le Direzioni, sentiti sia il Provveditore regionale sia l'Autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione, a stabilire, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui "in presenza", fermo restando il diritto ad almeno un colloquio al mese con almeno un congiunto o altra persona.

Si è dunque inteso lasciare alle Direzioni la valutazione sia quanto al numero di colloqui in presenza effettuabili sia quanto al numero di coloro che vi possono essere

ammessi, ciò in relazione alle specificità logistiche e strutturali dell'istituto, da esaminare unitamente all'Autorità sanitaria locale competente in materia di adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie delle strutture, ai sensi del comma 13 dell'art. 11 della legge 354/75.

Tuttavia appaiono opportune, anche nell'ottica di una tendenziale uniformità, disposizioni orientative a carattere generale, volte a temperare la ripresa dei colloqui con l'esigenza di massima prevenzione del rischio di contagio che l'ingresso negli istituti di persone provenienti dall'esterno inevitabilmente comporta.

Al riguardo va detto che il citato art. 4 stabilisce anche che, dal 19.5.20 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria o mediante corrispondenza telefonica che può essere autorizzata anche oltre i limiti di cui all'art. 39 comma 2 del d.p.r. n. 230 del 2000.

I sigg. Direttori dovranno pertanto in primo luogo informare le persone ristrette di tale persistente opportunità.

Ove l'interessato richieda di effettuare il colloquio nelle modalità ordinarie, dovranno seguirsi le indicazioni che seguono.

In primo luogo sarà necessario valutare con l'Autorità sanitaria locale le modalità di organizzazione dei colloqui più adeguate rispetto alle specifiche caratteristiche dell'istituto ed alle esigenze conseguenti alla emergenza sanitaria.

In tal modo sarà anche possibile determinare se e quanti colloqui possono svolgersi contemporaneamente e con quante persone.

Come detto le Direzioni potranno limitare sino ad uno il numero dei colloqui mensili consentiti e sempre sino ad uno il numero delle persone ammesse al colloquio.

Sul punto, nell'ottica della richiamata, tendenziale uniformità, in questa prima fase in cui si impone la massima prudenza, appare opportuno fornire, sia pure in modo orientativo, l'indicazione di due colloqui mensili ed una persona a colloquio.

Resta salva la possibilità per il detenuto di chiedere di fruire di tutti i colloqui in "modalità a distanza".

Sia il detenuto sia i congiunti dovranno essere tanto avvisati con ampio anticipo quanto resi edotti delle ragioni delle limitazioni, che sono nel loro stesso interesse.

Quanto alle modalità di svolgimento dei colloqui, il comma 5 dell'art. 37 in oggetto prevede, come regola generale, che i colloqui avvengano senza "mezzi divisorii", tuttavia è anche previsto che per "ragioni sanitarie" i predetti vi possano essere.

È questo il caso di specie.

Conseguentemente, d'intesa con l'Autorità sanitaria, si provvederà a munire i locali colloqui con "mezzi divisorii" adottati in relazione alle caratteristiche della singola sala nonché alle indicazioni generali fornite dalla D.G.P.R.; detti mezzi divisorii dovranno avere una altezza tale da coprire il viso delle persone a colloquio e non permettere contatti fisici interpersonali.

Nel distanziare le sedute si terrà anche conto della necessità di evitare il possibile passaggio di oggetti.

Come detto il numero dei colloqui effettuabili contemporaneamente nella sala sarà individuato rispetto alle specificità di ogni istituto ed alla imprescindibile esigenza di massimizzare la prevenzione dal rischio di contagio. Tra i diversi "gruppi" di persone a colloquio dovrà comunque essere assicurata la distanza minima di due metri.

Ove possibile dovrà essere attuata un'organizzazione dei colloqui (per piani, per sezioni ...) che permetta di "confinare" un eventuale contagio.

Nel consentire l'accesso dei congiunti ai colloqui dovrà tenersi conto della necessità che i predetti mantengano continuamente la distanza di sicurezza ed i D.P.I.; particolare prudenza dovrà essere adottata nell'ammettere l'ingresso di minori degli anni quattordici.

Gli istituti che ne sono dotati, sempre d'intesa con l'Autorità sanitaria, potranno prevedere lo svolgimento dei colloqui nelle cd. "aree verdi", ove esse, adeguatamente organizzate, consentano lo stesso livello di prevenzione del pericolo di contagio.

Al riguardo dalla lett. y) dell'art. 1 del d.p.c.m. del 26.4.20 si evince, quale requisito di sicurezza in un colloquio personale, il rispetto assoluto di una distanza pari a due metri. Trattasi di indicazione che appare di persistente validità anche se il detto d.p.c.m. cesserà di efficacia il 17.5.20.

Si rimarca come sia di assoluta importanza che sia preliminarmente spiegato che trattasi di scelte adottate proprio per consentire i colloqui personali in piena sicurezza sia per il detenuto sia per il familiare.

È noto che la prima modalità di prevenzione è costituita dal cd. "*distanziamento fisico*".

Per evitare il verificarsi nei pressi dell'istituto e nelle successive fasi di ingresso di un numero di persone incompatibile con il predetto "distanziamento", sarà necessario prevedere, ove non ancora esistente, un sistema obbligatorio di "prenotazione" del colloquio.

La necessità della prenotazione dovrà essere oggetto di massima informazione/divulgazione anche tramite sito web dell'Istituto, apposizione di cartelli e capillare informazione ai detenuti. All'atto della prenotazione la persona richiedente dovrà indicare generalità complete, nome e cognome del detenuto con il quale chiede di colloquiare, estremi del documento di identità con il quale accedere agli sportelli, eventuale autorizzazione della Autorità Giudiziaria.

L'operatore che riceve la prenotazione, previa verifica delle condizioni per l'ammissione al colloquio, comunicherà la data e l'orario del colloquio stesso precisandone le modalità (durata, necessitata limitazione nel numero di persone, necessità di dotarsi e utilizzare obbligatoriamente i D.P.I. indicati dall'Autorità sanitaria, rispetto del "distanziamento" quindi divieto di "contatto fisico") con avvertenza che in mancanza non sarà consentito l'accesso e che in caso di violazione il colloquio sarà sospeso.

La persona interessata al colloquio sarà sottoposta sia ad un controllo delle generali condizioni di salute secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria ed i relativi protocolli (possibilmente prima dell'ingresso - in modo tale da poter essere eventualmente allontanata ancor prima dell'accesso all'istituto ove in condizioni di salute inadeguate) sia al controllo di cui al comma 3 dell'art. 37; controllo che se del caso potrà essere limitato - attesi il "distanziamento" e l'adozione dei "mezzi divisorii" - a quello effettuato con il *metal detector* da personale munito dei D.P.I.

Nella fase di pre-triage sarà richiesta all'interessato dichiarazione in ordine a non essere risultato positivo al COVID-19, non essere sottoposto alla misura della quarantena/isolamento precauzionale, non essere a conoscenza di aver avuto contatto stretto con caso confermato/sospetto di COVID-19 negli ultimi 14 giorni, non aver accusato sintomi correlabili all'infezione negli ultimi 14 giorni.

I controlli sanitari potranno essere posti in essere dagli O.S.S.

Tutte le operazioni di identificazione e controllo, comprese quelle visive nel corso del colloquio, dovranno essere poste in essere da personale munito dei D.P.I. specificamente indicati dal medico competente e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.P.R. 81/2008, anche in attuazione delle indicazioni dell'Autorità sanitaria; sarà comunque "massimizzato" il rispetto del "distanziamento".

Laddove possibile e ritenuto necessario (ad es. postazioni rilascio colloqui), se non già presenti, potranno essere posizionati pannelli protettivi parafiatto.

Guanti e mascherine, ove possibile, dovranno essere resi disponibili per l'acquisto da parte dei detenuti, al "sopravvitto".

All'entrata e all'uscita dei visitatori dovrà essere comunque messo a disposizione disinfettante per l'igiene accurata delle mani. Analogamente anche presso l'accesso e l'uscita per i detenuti dovrà essere disponibile disinfettante per l'igienizzazione delle mani.

Anche il detenuto dovrà essere munito di D.P.I. secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Autorità sanitaria competente.

In caso di violazione delle prescrizioni, dovrà essere immediatamente informata l'Autorità sanitaria per le valutazioni in ordine alle possibili misure precauzionali da adottare nei confronti del detenuto che dovrebbe rientrare in reparto.

Tra un turno di colloqui e l'altro si procederà, sempre secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria, sia a "disinfezione" sia ad "aereazione" tanto della zona colloqui, con particolare attenzione alle superfici che vengono frequentemente toccate e ai "divisori", quanto di quella di attesa. Altrettanto dicasi per gli arredi delle "aree verdi".

Si eviterà l'incontro tra persone "in entrata" ed "in uscita" e si individueranno percorsi tali da evitare l'incontro con coloro che svolgono altre attività nell'istituto; percorsi la cui disinfezione/sanificazione sarà posta in essere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Si eviterà la condivisione di superfici che possano essere toccate sia dai visitatori sia dalle persone detenute.

In occasione della prenotazione il richiedente dovrà essere informato/sensibilizzato di come sia auspicabile che eventuali pacchi siano spediti tramite corriere; ciò per evitare code/assembramenti in fase di ricezione/controllo e così a generale tutela della salute. Ad ogni modo, ove il congiunto intenda comunque consegnare personalmente il pacco, ciò dovrà avvenire secondo modalità precauzionali individuate d'intesa con l'Autorità sanitaria e in modo tale da non rallentare le operazioni di accesso ai colloqui. Dovrà essere raccomandato di non consegnare generi deperibili sia per l'innalzarsi della temperatura in vista dell'estate sia per consentire che il pacco sia consegnato in un momento successivo di 24 ore, così da ridurre il rischio di contagio da contatto con le superfici.


Ciascuna Direzione, una volta determinato, previe le opportune interlocuzioni con il competente Provveditorato, il "modello organizzativo" predisposto per l'effettuazione dei colloqui, ne darà comunicazione al Provveditorato stesso, il quale provvederà alle

necessarie interlocuzioni con il Presidente della Giunta della Regione per quanto di competenza.

Roma 11.5.20

Il direttore generale

Giulio Romano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giulio Romano', written in a cursive style.

ad
prop
12/5/20